

SENTENZA n. 1/2026

Il Tribunale Federale FGI composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio
Avv. Ilaria Pietroletti
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

in data 13.2.2026, si è riunito in Roma presso la sede nazionale di V.le Tiziano 70, per discutere del procedimento n. 19/2025, avviato in data 14.01.2026, con rinvio a giudizio da parte del Procuratore federale Avv. Alessandro Benincampi e del Procuratore Aggiunto Avv. Marco Ferriero, nei confronti:

- della società **ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI** in persona del suo Presidente e legale rappresentante per responsabilità oggettiva in ordine alle condotte contestate ai propri tesserati, **in violazione dell'art. 6 comma 5, del Regolamento di Giustizia**, nonché a carico dei tesserati:

- **Livia Ghetti**, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, proferito insulti nei confronti delle ginnaste della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati: *omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis e omissis* dal seguente tenore: “*faccia da insulsa*” riferito alla sola *omissis* e a tutte “*stupide*”, “*cretine*”, “*deficienti*”, “*siete delle merde*”, “*teste di cazzo*”, “*non valete niente*” oppure offendendole con insulti riferiti al loro aspetto fisico quali: “*balene*”, “*ciccione*”, “*maiali*” o evidenziando in maniera negativa il loro aspetto fisico e specifiche parti del loro corpo. Le offese generavano turbamento nelle ginnaste, in particolare alle più piccole come *omissis* che scoppiava in lacrime. Le condotte in particolare costituiscono: 1) **abuso psicologico in ambito sportivo** (*emotional abuse*), specie in quanto le umiliazioni avvenivano in sede pubblica; 2) **dinamiche manipolative**, sub specie della manipolazione autoritaria consistenti nell'instillare paura per ottenere obbedienza, nella svalutazione sistematica (critiche distruttive, mai costruttive) per ridurre l'autostima, nella colpevolizzazione (“non valete niente”) che sposta il problema sulle atlete, nell'uso del gruppo come arma, umiliando una ragazza davanti alle altre crea un clima di controllo; 3) **clima relazionale tossico**, atteso che la ripetizione degli insulti e l'assenza di limiti emotivi indicano un clima di allenamento non sicuro, dove la prestazione sportiva viene associata al valore personale, l'allenatrice Sig.ra Ghetti utilizzava la vergogna come leva e i feedback che rendeva non avevano scopo tecnico, ma punitivo; 4) dinamica di “*power imbalance*”, atteso che nel rapporto tecnico-atleta, soprattutto con minori, l'adulto gode di autorità, controllo del giudizio tecnico e potere sul ruolo agonistico dell'atleta e tale potere veniva usato dalla Sig.ra Ghetti in modo punitivo o umiliante, non consentendo all'allieva di difendersi e comportando una interiorizzazione del senso di inadeguatezza. Dal luglio 2022 a gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE) in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), b), c), d) e 11, comma 1**

lett. b), c), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;

- nonché ancora per essersi resa protagonista in diverse occasioni, di continui insulti, anche di aggressioni fisiche ai danni della ginnasta minorenni omissis. In particolare, da fine luglio 2022 fino a gennaio 2025, la tesserata Ghetti aggrediva sistematicamente la omissis con tirate di capelli e schiaffi. Nel novembre-dicembre 2023, in un impeto di ira, afferrava per il collo la omissis con tutte e due le mani scuotendola con forza e graffiandola, azione che lasciava i segni sul collo della ragazza. Nel luglio 2024 dava uno schiaffo alla omissis oltre a lanciarle diverse clavette addosso mentre l'8 ottobre 2024 la aggrediva violentemente. Le condotte in particolare costituiscono: 1) **abuso fisico e coercizione psicologica in ambito sportivo**, con passaggio dall'abuso verbale alla violenza fisica, evoluzione tipica delle relazioni abusive vede una progressiva *escalation*: prima insulti e intimidazioni verbali, poi perdita del controllo, infine aggressioni fisiche ripetute. Le condotte della Sig.ra Ghetti (tirate di capelli, schiaffi, afferramento del collo con entrambe le mani, lancio di oggetti, etc.) rappresentano un modello di aggressività non episodica ma strutturata, segno che la Sig.ra Ghetti utilizzava la violenza fisica come metodo, in maniera non episodica; 2) **creazione di relazione a elevata coercizione** giacché esercitando violenza fisica sui minori si è creata dominanza fisica (la Sig.ra Ghetti usava il proprio corpo come strumento di sottomissione: tirare capelli, colpire, afferrare il collo), si crea relazione di controllo che crea un senso di impotenza totale nell'atleta e si instaurava intimidazione continua, anche in ragione della prevedibilità degli episodi ("aggrediva sistematicamente") la quale creava un clima di costante allerta, che delle atlete produceva ansia anticipatoria, paura dell'allenamento, chiusura emotiva e dissociazione o anestettizzazione; 3) **abuso di potere e c.d. appannamento dei confini**, giacché la Sig.ra Ghetti utilizzava la forza per ottenere disciplina o prestazione, in ragione della sproporzione totale di potere tra adulto e adolescente/minore, con il primo (la sig.ra Ghetti) che sfruttava la propria autorità istituzionale per annullare la capacità della minore di difendersi e per creare dipendenza emotiva basata sulla paura (c.d. *coercive control* – forma di dominio che combina violenza, intimidazione e svalutazione); 4) **episodi di violenza grave quali l'afferramento per il collo** che costituisce condotte sia dannosa sia pericolosa, implicando un rischio fisico serio, rappresentando una forma estrema di intimidazione, possedendo una forte carica simbolica di dominazione; con il fatto che siano rimasti segni visibili sul collo che conferma l'idea di un atto violento non impulsivo ma esercitato con intensità e coerenza rispetto a un metodo. Dal luglio 2022 a gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE) in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1- lett. a); degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni**

altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;

- nonché ancora per aver in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, in due occasioni, precisamente nell'autunno 2023, nei confronti della ginnasta minorenni *omissis*, e nella primavera 2024 nei confronti della ginnasta *omissis*, contro la volontà delle stesse, bloccando i polsi delle ragazze, utilizzando una forbice non adeguata, tagliava con violenza le unghie alle stesse perché ritenute troppo lunghe. Ciò causando dolore, ferite e sofferenza ai danni delle ginnaste. Le condotte in particolare costituiscono: 1) **abuso fisico e psicologico in ambito sportivo** con forti componenti di coercizione e violazione dell'integrità personale e con gli atti posti in essere dalla Sig.ra Ghetti (blocco fisico dei polsi, uso di strumenti inadeguati, esercizio della forza, dolore e ferite, azione contro la volontà del minore) si configura una intrusione fisica coercitiva, utilizzando il corpo dell'atleta come "oggetto" manipolabile dall'adulto; 2) **uso della forza come strumento disciplinare**, giacché l'atto di tagliare le unghie indica un comportamento non tecnico, ma punitivo/disciplinare, non riguardando la sicurezza dell'esercizio (esistendo procedure appropriate e comunicazione preventiva con i genitori) ma essendo una imposizione corporea basata sull'autorità, non sulla necessità didattica; 3) **coercizione fisica**, con privazione del controllo corporeo, impossibilità per le atlete di sottrarsi, sensazione di impotenza, vissuti di paura e vulnerabilità; 4) **violenza simbolica e umiliazione**, giacché il gesto è controllo sulla corporeità, produce umiliazione e vergogna, mina l'autonomia e l'autostima delle atlete che non vengono trattate come individue, ma come "materiale da disciplinare". Fatti accaduti in Ponte Lago Scuro (FE), presso la palestra sociale" in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del 16 Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;**

- nonché ancora per aver, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, spintonato in palestra la ginnasta *omissis* facendola quasi cadere mentre in altra occasione prendere il cerchio, attrezzo ginnico, per tirarlo più volte nei confronti della *omissis*, colpendola sulla testa e sui piedi. Tali condotte costituiscono in particolare 1) **aggressione fisica, intimidazione e abuso di potere**; quale aggressione fisica diretta lo "spintone" costituisce una forma di aggressione immediata, caratterizzata da contatto fisico violento, rischio di caduta e infortunio, utilizzo della forza come strumento di controllo, come un atto intenzionale di dominanza; 2) **uso di un attrezzo**, che costituisce una forma più grave di aggressività fisica, perché trasforma l'attrezzo sportivo in uno strumento di offesa, che si intensifica proprio con l'attrezzo, e che comporta una umiliazione pubblica, tesa a creare vergogna, senso di vulnerabilità, paura di nuovi episodi, veicolando il messaggio di controllo totale che induce nell'atleta una sensazione di impotenza strutturale; 3) **dinamiche di intimidazione e terrore sportivo**, giacché il ripetersi dell'azione indica non un gesto

impulsivo, ma un comportamento persistente, percepibile come un atto punitivo o intimidatorio; 4) **abuso di potere in relazione asimmetrica**, giacché la Sig.ra Ghetti, in quanto adulta e figura autoritativa, esercita un potere che la ginnasta non poteva controbilanciare e l'aggressione fisica ripetuta si innesta su questa asimmetria, trasformando l'allenamento in un contesto di violenza strutturale, non episodica. Nel settembre 2023 - dicembre 2023 in Ponte Lago Scuro (FE), in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la 17 prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;**

- per aver, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, in occasione dei campionati italiani di Ancona, preso con rabbia il braccio destro della ginnasta *omissis*, per conficcava le proprie unghie provocando così dolore ed i segni delle unghie alla ragazza per poi darle uno schiaffo. Le condotte in particolare costituiscono: 1) **aggressione fisica deliberata**, con connotazioni di **violenza emotiva e coercitiva**, mirata e intenzionale che voleva causare dolore immediato, immobilizzazione, superiorità fisica e intimidazione diretta; 2) **violenza emotiva "ravvicinata"** poiché la Sig.ra Ghetti è entrata nello spazio corporeo della minore senza consenso, utilizzando il contatto per comunicare rabbia e dominio e generando una sensazione di vulnerabilità totale (*boundary violation*); 3) **atto di punizione e umiliazione**, atteso che lo schiaffo è un atto violento, ma un gesto simbolico di degradazione, disprezzo, punizione pubblica e sottomissione dell'atleta, generando paura e obbedienza forzata; 4) **combinazione di aggressività fisica e impulsività**; 5) **abuso di potere in contesto agonistico**, giacché il fatto che l'episodio avvenga durante i campionati italiani amplifica la gravità delle condotte, considerando che l'atleta era già sotto stress, l'allenatrice aveva pieno controllo in un ambiente competitivo, la minore non poteva difendersi né allontanarsi, rappresentando una forma di coercizione totale, tipica dei contesti abusivi. Fatti accaduti nel dicembre 2023 ad Ancona, in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;**
- per aver, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, comminato punizioni nei confronti delle ginnaste da lei allenate *omissis, omissis, omissis* consistenti nel non farle bere o andare in bagno fin quando non avessero eseguito in maniera da lei ritenuta corretta. Tali condotte configurano in particolare: 1) **abuso emotivo, coercizione e controllo corporeo**, poiché la privazione di bisogni fisiologici come strumento

coercitivo era usata come leva punitiva, tesa a esercitare controllo sulla fisiologia dell'atleta, creare un'associazione tra dolore/disagio e mancata prestazione, violazione del principio di tutela dell'integrità fisica dei minori; tutti quale maltrattamento tramite privazione fisica; 2) **abuso psicologico**, che si sostanzia nell'annullare l'autonomia personale, riducendo l'atleta a oggetto disciplinare, creando una percezione di totale subordinazione (*coercive control*); 3) **punizione corporale senza contatto fisico**, che portava sofferenza fisica, sofferenza psicologica (ansia, paura, vergogna) in uno con l'umiliazione pubblica (essere costrette a trattenerci davanti agli altri); 4) **condizionamento attraverso la minaccia**, creando un circuito di condizionamento basato sulla paura (di sbagliare, della punizione corporale, di chiedere aiuto, della Sig.ra Ghetti in persona e quale tecnica). Dal luglio 2022 al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE), in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;**

- pur non avendo competenze mediche, indicava di togliere il busto alla ginnasta *omissis* per poi curare i dolori alla schiena della ginnasta praticandole dei massaggi. Il tutto sempre senza le necessarie competenze mediche e fisioterapiche, aggravando così i problemi fisici della ragazza. La condotta costituiva 1) esercizio di professionalità che non possedeva la Sig.ra Ghetti, con rischio (verificatosi) di danneggiamento dell'atleta; 2) *gaslighting* fisico, mostrando alla ragazza che il suo corpo e il suo dolore non appartenevano a lei ma all'autorità della Sig.ra Ghetti. Nel giugno 2022 a gennaio 2025, in Ferrara, in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 19 4, comma 2, del Codice di comportamento sportivo CONI; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;**
- per aver, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, in relazione alle ginnaste *omissis* e *omissis*, non aver rispettato l'orario scolastico stabilito ed il percorso accademico concordato con i genitori, ossia allenamento dalle 9 alle 16, con un'ora di pausa pranzo, con inizio dell'orario scolastico subito dopo le 16 in quanto gli allenamenti duravano dalle 9 del mattino fino alle 18.30 della sera, con solo 45 minuti di pausa pranzo, con conseguente impossibilità per le ginnaste di seguire in maniera adeguata l'orario scolastico. Dal gennaio 2024 fino al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE) in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1 e 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), d) ed e), art. 11, comma 1 lett. c) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;**

- per aver, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, fatto eseguire esercizi alla ginnasta *omissis* su una superficie non adeguata e senza protezioni causando alla stessa una borsite. Nell'ottobre 2024 in Ponte Lago Scuro (FE), in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; dell'art. 10, comma 1-lett. a) e c) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;**
- per aver, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, fatto continuare alla ginnasta *omissis* l'allenamento invece di sospenderlo ed approfondire le cause alla base del malessere avuto poco prima consistente in svenimento e crisi epilettiche. Nel 2022, presso la palestra sociale sita in Ponte Lago Scuro (FE), in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; dell'art. 10, comma 1-lett. a), c), d) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;**
- per aver, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, imposto alla ginnasta *omissis* di interloquire telefonicamente con i propri genitori una sola volta al giorno. Dal novembre 2023 al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE) in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1 e 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d), f) e 11, comma 1 lett. b), c), e) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.**
- Nonché a carico del tesserato *omissis*, presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati, per aver omesso di diffondere ed applicare il Regolamento e le Safeguarding Policy nonché informare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale delle ginnaste minorenni *omissis* e *omissis* del nominativo del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (c.d. Duty Officer), in **violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1 e 2 del Codice comportamento sportivo CONI; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a) e c) del Regolamento Giustizia FGI; dell'art. 33 del D. lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.; dell'artt. 6, comma 1, lette. d), f), g) h), 21 i), j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici**

di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

Il Tribunale:

- preso atto della richiesta, ai sensi dell'art. 65 RGD, di applicazione consensuale della sanzione dell'ammenda per euro 600,00 e due mesi di sospensione a seguito di atto di deferimento, a carico del sig. *omissis* Presidente della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, presentata congiuntamente dalla Procura federale e dell'incolpato;
 - preso altresì atto della richiesta, ai sensi dell'art.65 RGD, di applicazione consensuale della sanzione dell'ammenda per euro 1.200,00 a seguito di deferimento a carico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, presentata congiuntamente dalla Procura federale e dalla associazione incolpata, esclusivamente con riferimento alla responsabilità oggettiva contestata alla associazione riferita al capo di incolpazione l);
- così decide:

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
 - **valutata la richiesta congiunta della Procura Federale e degli incolpati;**
 - **reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione proposta ne dichiara l'efficacia e, pertanto, irroga a carico del sig. *omissis* Presidente della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati la sanzione dell'ammenda per euro 600,00 e due mesi di sospensione; a carico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati la sanzione della ammenda per euro 1.200,00; con espresso invito agli incolpati ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari.**
- Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.**

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato per giorni 15 sul sito della FGI.

**f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio
f.to Avv. Ilaria Pietroletti
f.to Avv. Antonio Cippone**

**Presidente
Componente
Componente**